

REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI VICENZA DELLA LILT.

PREMESSA

Il presente Regolamento è stato redatto sulla scorta di esperienze maturate in elezioni pregresse in base ai contenuti dello Statuto Nazionale, dello Statuto Sezionale di Vicenza e della circolare n. 21 del 12/06/2014 della Sede Centrale. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali relative all'elezione del Consiglio Direttivo Provinciale (di seguito C.D.P.) della LILT, del Collegio Provinciale dei Revisori e del Collegio Provinciale dei Probiviri della Sezione Provinciale di Vicenza.

Art. 1 AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ELETTORALE E VALIDITA' DELLA STESSA.

Il Presidente del CDP convoca l'Assemblea elettorale almeno 20 gg prima del termine previsto per lo svolgimento delle elezioni e del termine del mandato del CDP in carica a mezzo di:

- avviso su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale;
- comunicazione sul notiziario sezionale;
- avviso affisso nei locali della Sezione Provinciale e delle Delegazioni Periferiche;
- sito web (qualora esistente).

In I^a convocazione l'Assemblea sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In II^a convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. La seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo.

Art. 2 AVENTI DIRITTO AL VOTO

Hanno diritto al voto i soci iscritti da almeno 3 mesi dalla data delle elezioni. Nessun vincolo per i Soci Sostenitori, Benemeriti e Onorari.

Il socio puo' farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta e presentando fotocopia di un documento di identità valido.

Non sono ammesse piu' di tre deleghe per ciascun elettore.

Art. 3 GLI ORGANI SOCIALI DA ELEGGERE

Consiglio Direttivo: Sono da eleggere 5 componenti del Consiglio Direttivo Provinciale che durano in carica 5 anni e sono rieleggibili per un solo altro mandato consecutivo.

Nel caso in cui durante il mandato vi sia la necessità di modificare lo statuto dell'Associazione su indicazione legislativa, con la conseguente necessità di modificare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, la modifica viene regolamentata come segue: i membri del Consiglio Direttivo in corso rimangono tutti in carica; si procederà ad integrare la composizione del Consiglio Direttivo, come richiesto dalla modifica statutaria, chiamando, rigorosamente in ordine, i primi soggetti non eletti nella presente tornata elettorale. Saranno chiamati tanti membri quanti necessari all'integrazione del numero minimo di componenti previsto per istituire un Consiglio Direttivo norma di legge. Dovrà pertanto esser conservata la distinta dei risultati elettorali a cura del nuovo Presidente del Consiglio Direttivo.

Collegio Provinciale dei Revisori: sono da eleggere in via statutaria 3 componenti. Dopo la pubblicazione della nuova circolare della sede centrale in merito ed aggiornamento degli statuti nazionali e/o provinciali delle organizzazioni di volontariato con applicazione delle nuove indicazioni dai Decreti attuativi di cui al D.Lgs 117/2017, il Collegio dei Revisori provinciali eletti in questa sede decadrà e l'Ente, se obbligato, procederà a nominare un nuovo organo di Revisione, anche monocratico, dando comunque prelazione ai componenti in carica.

Collegio Provinciale dei Probiviri: sono da eleggere 3 componenti in via statutaria, se previsti

Art. 4 CANDIDATI ELEGGIBILI

- a. Potranno essere eletti componenti del Consiglio Direttivo Provinciale i soci iscritti 12 mesi prima delle elezioni e i Commissari Straordinari purchè iscritti alla data delle elezioni senza vincoli temporali. Tutti i soci sono candidabili;
- b. potranno essere eletti componenti del Collegio Provinciale dei Revisori gli iscritti al registro dei revisori contabili, i funzionari pubblici, anche in pensione, esperti in materia di contabilità ovvero iscritti negli albi

- professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari, in materie economiche o giuridiche;
- c. potranno essere eletti componenti del Collegio Provinciale dei Probiviri persone dotate di particolare autorità morale che godano di considerevoli stima e prestigio.

Sarà favorita l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne. Le liste dei candidati saranno successivamente comunicate dalla Sede Provinciale entro l'8^a giorno antecedente la data delle elezioni. Le varie liste saranno inviate a tutte le Delegazioni della LILT per la massima diffusione presso i soci. I parenti e gli affini entro il quarto grado non possono ricoprire le cariche sociali della Sezione.

Art. 5 Composizione dell'Ufficio di Presidenza e costituzione dei seggi elettorali.

- a. Il Presidente Provinciale presiede l'Assemblea dei soci e nomina due soci che, insieme ad esso, costituiranno l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente, prima di ogni altro adempimento, dà lettura del Regolamento elettorale, una copia del quale deve essere a disposizione dei soci durante l'Assemblea. L'ufficio di Presidenza, quindi, invita i componenti dei seggi elettorali corrispondenti a ciascuna Delegazione esterna ad avviare il lavoro preliminare. In caso di eventuale assenza di alcuno dei componenti del seggio elettorale, l'Ufficio di Presidenza provvede a sostituirlo immediatamente. L'Ufficio di Presidenza stabilisce gli orari di apertura e chiusura del seggio. Saranno ammessi al voto i soci che, allo scadere del tempo previsto, si trovino all'interno dei luoghi ove sono collocati i seggi elettorali.
- b. Ai componenti del seggio elettorale presso la Sede Provinciale è affidato il compito:
- di verificare la rispondenza tra l'elenco dei soci, suddiviso per delegazione e l'identità dei soci votanti;
 - di contrassegnare, con almeno la firma di due di loro, le schede per il voto;
 - di validare, conteggiare e registrare le schede durante lo spoglio;
 - di compilare i verbali attestanti il risultato delle votazioni e di raccogliere gli atti da allegare agli stessi.
- c. Per i seggi periferici dovrà essere verificata solamente la rispondenza tra l'elenco dei soci della Delegazione e l'identità dei soci votanti in regola con il tesseramento e compilare alla fine un verbale concernente le operazioni effettuate.

Art. 6 Formazione della lista (o delle liste) elettorali

a. In caso di formazione di una lista unica di Sezione

- Il Presidente raccolte le candidature degli aspiranti alle cariche sociali entro i 20 gg antecedenti alla data delle elezioni, li riepilogherà in una lista elettorale tenendo presente che la lista;
- deve essere sottoscritta da almeno il 3% dei soci;
- il numero dei candidati non deve superare il doppio dei candidati da eleggere.

b. In caso di presentazione di piu' liste

- Ogni lista, sottoscritta dal 3% dei soci LILT, sarà presentata, dal primo dei soci sottoscrittori, alla segreteria della Sezione Provinciale negli 8 giorni antecedenti a quello della 1^ convocazione dell'assemblea elettorale. Al socio presentatore sarà rilasciata ricevuta dell'avvenuto deposito della lista. Le liste presentate devono essere vistate dall'Ufficio di Presidenza e copia delle stesse devono essere riportate su fogli ben leggibili da esporre presso i singoli seggi;
- i soci residenti nelle località sede di Delegazione potranno esprimere il voto nella sede del seggio di Delegazione;
- ogni socio non può sottoscrivere più di una lista e il voto deve essere attribuito ad un singolo nominativo;
- i consiglieri sono eletti sulla base delle liste. Sono proclamati eletti secondo l'ordine dei voti ricevuti. In caso di parità di voti sarà eletto il più anziano di età.

- c. Qualora non fossero presentate liste di candidati per l'elezione degli organi elettivi, ogni socio ha la facoltà di indicare sulla scheda fino a tre nominativi; per il Collegio dei Revisori possono essere espressi fino a due nominativi (in tal caso, però, i nominativi eccedenti il numero massimo delle preferenze sopra indicato, non saranno presi in considerazione).

Art. 7 OPERAZIONI DI VOTO

Le operazioni di voto si concluderanno entro gli orari stabiliti nell'avviso di convocazione. Gli eventuali seggi periferici concluderanno un'ora prima di quella stabilita per il seggio elettorale centrale.

Per il Consiglio Direttivo Provinciale possono essere espressi fino a 5 nominativi.

Per il Collegio Provinciale dei Revisori possono essere espressi fino a 3 nominativi.

Per il Collegio Provinciale dei Probiviri possono essere espressi fino a 3 nominativi.

Lo spoglio delle schede, compreso quelle degli eventuali seggi periferici, dovrà essere effettuato presso i locali sede dell'assemblea subito dopo la chiusura dei seggi elettorali. A tale scopo, i componenti dei seggi elettorali

periferici dovranno portare l'urna contenente le schede votate, appositamente sigillata, presso il seggio elettorale centrale, sede dell'assemblea.

Saranno proclamati eletti i soci (vds. art. 3) che avranno riportato piu' voti. In caso di parità di voti, risulteranno eletti i piu' anziani di età.

Al termine delle operazioni di controllo da parte degli scrutatori, il Presidente dell'Assemblea dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale riassuntivo dei lavori assembleari.

Il verbale dei seggi elettorali dovrà essere allegato al verbale dell'Assemblea; le schede votate dovranno essere conservate, in plico sigillato, presso la Segreteria della Sezione.

Art. 8 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLE ELEZIONI

La comunicazione dell'esito delle elezioni e della composizione del Consiglio Direttivo Provinciale e dei due Collegi dovrà essere notificata alla Sede nazionale della LILT e all'Ufficio Persone Giuridiche della Regione Veneto, giuste le disposizioni di cui all'art. 4 comma 2 DPR 361/2000.

L'esito delle votazioni dovrà inoltre essere pubblicato sui media locali e sul notiziario sezionale.
